

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario	serv.commercio.terz@regione.fvg.it tel 040 377 2405 fax 040 377 2446 I - 34132 Trieste, via Trento 2

MESSAGGIO E-MAIL

### Al Comune di

Trieste, 18 settembre 2007

**Oggetto: Censimento** locali storici - problematiche interpretative

In risposta ai punti a) e b) della Vs. e-mail relativi alla problematica della **continuità dell'impresa** e il **trasferimento di sede** dell'azienda si precisa quanto segue:

**a)** La problematica della continuità dell'impresa (alias, azienda, attività) risulta imprescindibile con quella dell'esistenza dell'impresa; costantemente è stato sostenuto che per <<esercizi esistenti>> devono intendersi tutte le autorizzazioni ancora in vita, in quanto non espressamente **revocate con provvedimento formale oppure per le quali non sia intervenuta rinuncia o accertata decadenza** (cfr., in particolare, circ. prot. 4927/COMM. dd. 20 maggio 2002, pagg. 9 e 10, e circ. prot. 11282/COMM/PROD dd. 8 maggio 2007, pag. 9); ne consegue che, in mancanza di tali provvedimenti, l'autorizzazione conserva piena validità e di conseguenza l'esercizio cui l'autorizzazione medesima si riferisce deve considerarsi a tutti gli effetti **esistente, anche se per una qualsivoglia ragione inattivo**.

Sussiste continuità dell'impresa anche in relazione alla fattispecie del **subingresso**; conformemente all'orientamento già sviluppato anche da parte della giurisprudenza amministrativa sotto la previgente legge 426/1971, il MinIndustria (ora dello Sviluppo Economico) con propria circolare 3467/C del 28 maggio 1999, ha chiaramente affermato che <<nel caso dei subingressi, sia *inter vivos* che *mortis causa*, ci si ritrova di fronte ad una modificazione meramente soggettiva del titolare, mentre nessuna modificazione interviene con riguardo all'azienda del titolare. Quindi in tali casi non vi è alcuna nuova apertura>>.

Si ribadisce, comunque, che non può mai parlarsi di subingresso nell'ipotesi di **azienda mai attivata**; in proposito si allega la nota prot. 12938/PROD.COMM dd. 25 maggio 2007.

**b)** Ai fini del rilascio, ex novo o per trasferimento, delle autorizzazioni commerciali (sia di vendita che di somministrazione), il Comune può (è una sua facoltà) suddividere il proprio territorio in "zone commerciali"; in linea di principio, i trasferimenti di sede **all'interno della stessa zona** sono assoggettati alla denuncia d'inizio attività (tali fattispecie sono esenti da qualsivoglia limitazione e non implicano valutazioni discrezionali da parte della P.A. precedente), mentre i trasferimenti **da una zona commerciale ad un'altra differente** devono essere autorizzati con esplicito provvedimento amministrativo, sussistendo una specifica limitazione numerica in

relazione alla zona di destinazione (cfr., in particolare, DPR 69/2007, articoli 16 e 18, comma 1, lettera *b*; legge regionale 29/2005, comma 1 degli articoli 68, 69 e 70).  
Ad ogni buon conto, il trasferimento di sede di un esercizio, indifferentemente se all'interno o meno della stessa zona commerciale, **non configura nella sostanza l'avvio di una nuova impresa, ma è sempre la medesima azienda che cambia l'ubicazione**, ossia la sede, dell'attività; il differente regime giuridico di cui sopra si giustifica esclusivamente alla luce della programmazione cui gli esercizi, sia di vendita, sia di somministrazione, devono essere assoggettati nelle ipotesi prescritte dalla legge.

Per poter rispondere correttamente al quesito **c)** si resta in attesa di maggiori informazioni come già specificato nel corso della telefonata in cui sono stati dati chiarimenti anche in relazione all'ultimo Vs. quesito **d)**.

Si rimane a disposizione per ogni altro chiarimento e si porgono cordiali saluti.